

Publicato il 08/04/2024

N. 00345/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 571 del 2023, proposto da A.R.T. Experience A.P.S. - A.S.D., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Gorla, Simona Elena Viscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Moncalieri, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Moncalieri trasmesso in data 29-6-2023, recante all'oggetto "A.R.T. EXPERIENCE A.P.S – A.S.D. Scia di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni o circoli, in Corso Trieste 94, Moncalieri, acquisita al prot. n.78685 del 19.12.2022. Ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti ex artt.19, comma 4 e 21 *nonies*, L.241/90";

- in quanto necessario, della comunicazione in data 20-2-2023 “di avvio del procedimento ex art.21 *nonies* della Legge 7 agosto 1990 n.241, volto all'emanazione del provvedimento di annullamento d'ufficio degli effetti della SCIA” predetta;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale le è stata vietata la prosecuzione dell'attività in relazione alla S.C.I.A. di subingresso in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli svolta nei locali di Corso Trieste n. 96, Moncalieri.

Ha dedotto che, in data 22.11.2016, la Abrate Tour s.r.l. presentava SCIA per apertura di attività di struttura ricreativa all'aria aperta nella struttura denominata Villaggio turistico Grinto, sita in Corso Trieste n. 96 in Moncalieri; in data 3.3.2017 veniva presentata SCIA per nuova apertura di attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno del suddetto villaggio turistico.

In data 18.10.2019 la Abrate Tour s.r.l. presentava una ulteriore SCIA per *“variazioni strutturali di attività turistico ricettiva all'aria aperta GRINTO: somministrazione bevande e alimenti con nuova attività di ristorazione/bar interna al campeggio esistente ed aperta anche ai fruitori del Parco Le Vallere, come da convenzione”*.

La A.R.T. Experience A.P.S, associazione ricreativo-turistica di promozione sociale, acquisiva da Abrate Tour la disponibilità in comodato dei locali e, in

data 16.12.2022, presentava SCIA di subingresso nel titolo già acquisito da Abrate Tours nel 2017, individuando la superficie dei locali destinata alla somministrazione di bevande e alimenti in 240 mq..

In data 20.3.2023 l'amministrazione dava inizio ad un procedimento di annullamento d'ufficio degli effetti del subentro nella SCIA; seguiva l'annullamento d'ufficio di detti effetti, corredato da una ulteriore diffida dallo svolgere nei locali qualsiasi manifestazione di pubblico spettacolo.

La A.R.T. Experience è associazione che vanta 2906 associati e 26 dipendenti; l'inibitoria della SCIA, intervenuta a circa 7 mesi dalla sua presentazione, sarebbe afflitta da:

- 1) violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241/90; violazione del diritto al contraddittorio; la comunicazione di avvio del procedimento contestava l'applicabilità della norma derogatoria prevista in favore delle APS nell'ipotesi in cui siano presenti strumenti urbanistici speciali e convenzioni comunali; in specifico la SCIA avrebbe comportato la violazione della convenzione edilizia stipulata il 23.2.2016 e del permesso di costruire convenzionato n. 28/2016, oltre che del PRG di Moncalieri; per contro il definitivo annullamento è stato pronunciato contestando l'effettiva natura imprenditoriale e lucrativa dell'attività svolta da A.R.T. Experience, questione sulla quale l'associazione non ha potuto contraddire, con conseguente vizio di motivazione del provvedimento impugnato;
- 2) violazione dell'art. 21 *nomies* della l. n. 241/90; difetto di motivazione; l'inibitoria è intervenuta dopo i 60 giorni di legge, sicché avrebbe dovuto tenere conto sia dell'interesse pubblico che dell'affidamento degli interessati, non essendo in tal caso sufficiente il mero ripristino della legalità;
- 3) violazione degli artt. 6, 79 ss., 80 e 91 del **Codice del terzo settore**; l'amministrazione contesta che l'attività svolta sarebbe di fatto commerciale in termini prevalenti; evidenzia la ricorrente come le attività commerciali non siano precluse agli enti del terzo settore, potendo essere condotte pur con

incidenza secondaria; non competerebbe, in ogni caso, al Comune accertare se un soggetto abbia o meno i requisiti per essere iscritto al RUNTS;

4) violazione dell'art. 71 del d.lgs. n. 117/2017; falsa e/o erronea applicazione della normativa urbanistica comunale; quanto ai vincoli di natura urbanistica l'art. 71 del d.lgs. n. 117/2017 qualifica l'insediamento delle sedi degli enti del terzo settore compatibile con tutte le destinazioni urbanistiche; il permesso di costruire convenzionato del 16.3.2016 prevedeva la realizzazione di una zona ad uso ristorante, salvo vietare modifiche di destinazione d'uso per la durata della convenzione; evidenzia parte ricorrente come l'attività svolta non comporti alcun aumento di carico urbanistico, avendo tra l'altro ridotto la ricettività del ristorante da 400 mq a 240 mq.

Si è costituita l'amministrazione resistente deducendo che l'area su cui insiste la struttura confina con il parco naturale delle Vallere ed è a ridosso dell'argine sinistro del fiume Po. La Abrate Tour s.r.l. aveva presentato istanza di permesso di costruire convenzionato e contestuale variante urbanistica che il Comune aveva approvato in forma di variante semplificata; la convenzione edilizia, coerentemente con le NTA del Piano Regolatore, prevedeva specifiche prescrizioni, ed in particolare la possibilità di insediare strutture ricettive connesse alle attività all'aperto e comunque compatibili con le caratteristiche naturalistiche dell'area; il maggior carico urbanistico indotto da un esercizio di ristorazione aperto al pubblico sarebbe inibito dal rischio idrogeologico che caratterizza l'area (classificata in classe III b 1), in mancanza di difesa idraulica.

La realizzazione del campeggio Grinto contemplava la somministrazione di alimenti e bevande solo per i soggetti ospitati dalla struttura.

Già nell'ambito della corrispondenza intercorsa con l'amministrazione comunale prima della richiesta di subentro nella SCIA, il Comune aveva esplicitato che non riteneva praticabile la somministrazione libera.

Evidenzia l'amministrazione come l'inibitoria della SCIA sarebbe atto dovuto, al pari di un ordine di demolizione e, come tale, non necessiterebbe neppure

di una comunicazione di avvio del procedimento; in ogni caso il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello effettivamente assunto; inoltre, contrariamente a quanto assunto in ricorso, il provvedimento avrebbe comunque richiamato l'art. 71 del d.lgs. n. 117/17 ed affermato l'incompatibilità della destinazione d'area anche con le attività della ricorrente.

Ancora, con provvedimento n. 121 del 4.4.2022 il Comune di Moncalieri aveva inoltre già inibito alla Abrate Tour s.r.l. l'esercizio di attività di somministrazione e bevande aperta al pubblico nei locali in questione, ritenendola non coerente con quanto autorizzato con le SCIA del 2016 e 2019; considerato che dell'associazione ricorrente fa parte l'allora legale rappresentate della Abrate s.r.l., il medesimo non potrebbe predicarsi inconsapevole dei limiti dell'autorizzazione conseguita dalla società nell'ottica del Comune; quanto al secondo motivo, evidenzia la difesa dell'amministrazione come quest'ultima avrebbe esplicitato le ragioni di tipo urbanistico edilizio che la limitazione presidia e, da ultimo, contesta che la qualificazione soggettiva della ricorrente la legittimi alla somministrazione libera di bevande e alimenti.

In ogni caso evidenzia come l'associazione provveda ad associare sul momento chiunque si presenti per accedere alle attività, trasformando l'avventore in associato, con ciò eludendo la normativa di settore.

Con decreto n. 236/2023 l'istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta.

Con ordinanza n. 270/2023 di questo Tar l'istanza cautelare è stata accolta limitatamente alla diffida a svolgere qualsiasi manifestazione di pubblico spettacolo.

Con ordinanza n. 4114/2023 del Consiglio di Stato l'appello cautelare è stato respinto.

All'udienza del 24.3.2024 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Tanto il procedimento che la condotta della parte privata appaiono in atti non del tutto lineari.

Pare quindi opportuno preliminarmente individuare alcuni punti rilevanti in fatto e diritto.

Il provvedimento impugnato ha principalmente ad oggetto l'annullamento degli effetti di una richiesta di subentro in una SCIA volta alla somministrazione di alimenti e bevande nei locali di Corso Trieste n. 96; il procedimento di autotutela ha avuto inizio con una comunicazione di avvio riferita, appunto, all'autorizzazione formatasi in relazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rispetto alla quale l'amministrazione ha contestato che il titolo oggetto di subentro consentiva tale attività limitatamente agli ospiti dell'ivi presente struttura turistica, mentre la concreta attività svolta risultava aperta anche ad un pubblico non ospite della struttura.

Nel provvedimento finale, tuttavia, l'amministrazione ha, da un lato, inibito la somministrazione al pubblico di cibo e bevande e, dall'altro, più in radice contestato che, nella realtà, l'attività della ricorrente non sia neppure coerente con quella di una associazione di utilità sociale ma assuma vere e proprie caratteristiche di attività di impresa e, per tale ragione, ha diffidato l'associazione dall'esercitare nei locali qualsiasi manifestazione di pubblico spettacolo.

Pare al Collegio evidente che, per quanto il contraddittorio non implichi da parte dell'amministrazione un obbligo di dettagliata analisi di tutti gli argomenti spesi del privato né impedisca all'amministrazione, all'esito del confronto procedimentale, di arricchire le proprie valutazioni (anche negative) in base a quanto acquisito nel corso del procedimento, la parte pubblica non possa tuttavia mutare in radice l'oggetto del procedimento nel corso del suo divenire, venendosi altrimenti a configurare una sostanziale violazione del contraddittorio.

Nel caso di specie l'amministrazione ha mosso i propri passi da una contestazione della SCIA inerente la somministrazione al pubblico di bevande

ed alimenti; nel muovere tale contestazione ha argomentato anche con riferimento alla specifica natura soggettiva della ricorrente, evidenziando come la sua particolare qualificazione giuridica, sempre ai fini della somministrazione, non libererebbe la ricorrente dall'obbligo di rispetto dei vincoli e limiti derivanti dal titolo in cui è subentrata e dei limiti di carattere urbanistico che insistono sull'area.

All'esito del procedimento, tuttavia, è parzialmente mutato l'oggetto della contestazione.

Non solo infatti il Comune ha inibito gli effetti della SCIA con quanto ne consegue ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di cibo e bevande ma ha finito per radicalmente contestare la natura stessa dell'associazione, la sua possibilità di insediarsi nell'area e diffidato dallo svolgere qualsiasi attività di pubblico spettacolo che (ad esempio in modalità gratuite o di promozione sociale) rientra certamente nell'oggetto statutario della associazione e nulla ha a che vedere con la autorizzazione alla somministrazione di cibo e bevande.

Posto che siffatta ben diversa contestazione implica un diverso oggetto (non potersi insediare né poter esercitare alcun tipo di attività, anche istituzionale, è cosa ben diversa dal non poter svolgere una accessoria attività di somministrazione di cibo e bevande al pubblico) l'incerto incedere procedimentale ha indotto, sul punto, una sostanziale violazione del contraddittorio in quanto la diffida presuppone il vaglio di ben diversi e rilevanti presupposti in fatto (valorizzati solo in sede decisoria), che nulla hanno a che vedere con la mera inibitoria della SCIA.

E' ovvio, infatti, come un conto è contestare che, ferma la natura di APS della ricorrente, quest'ultima non possa svolgere in quella sede una accessoria attività commerciale, ben altro conto è contestare che la APS mascheri in sostanza una attività esclusivamente commerciale (che implica, ad esempio, un vaglio critico della percentuale di incidenza della parte commerciale sul

complesso delle attività svolte, con un sindacato su ogni attività svolta e quindi va ben oltre i limiti alla specifica somministrazione di bevande e cibo). Da questo punto di vista ritiene dunque il Collegio che la parte del provvedimento impugnato esitata in una diffida dallo svolgere qualsiasi attività di pubblico spettacolo sia, allo stato, l'esito di una non ammissibile e incoerente torsione del procedimento, che rende fondato ed assorbente sul punto il primo motivo di ricorso, sotto il profilo di una oggettiva e sostanziale violazione del principio del contraddittorio.

Il provvedimento deve quindi essere annullato *in parte qua*.

Quanto alla somministrazione di cibo e bevande, a sua volta, la ricorrente, che ampiamente spende la propria qualità di associazione ricreativo turistica a fini difensivi, non ha mai dichiarato una autonoma attività di somministrazione di cibo e bevande; l'associazione ha infatti, ed all'opposto, deliberatamente scelto di chiedere di subentrare nella titolarità di altra e pregressa SCIA, già conseguita dalla società Abrate Tour s.r.l., dalla quale ha avuto in comodato gratuito i locali in cui ha posto la sede ed effettua anche la contestata attività di somministrazione.

E' allora evidente come la stessa istante abbia scelto come atteggiarsi sul punto nei confronti del potere pubblico nel momento in cui non ha chiesto un titolo autonomo, eventualmente spendendo la propria qualificazione e quindi potenzialmente assoggettandosi anche ad una preliminare verifica di correttezza di siffatta qualificazione e del suo insediamento nell'area, avendo per contro scelto di subentrare nel titolo di altro soggetto. In tal modo l'associazione ha evidentemente evitato ogni analisi preventiva della propria posizione soggettiva ma si è volontariamente assoggettata agli stessi limiti e caratteristiche del titolo in cui ha chiesto di subentrare.

Risulta dagli atti che la Abrate Tour s.r.l. ha ottenuto un permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un villaggio turistico ricreativo; per consentire l'intervento l'amministrazione ha eliminato il precedente vincolo urbanistico insistente in zona, che limitava gli interventi a quelli di mero

recupero naturalistico, e ha reso l'area (che è, tra l'altro, a rischio idrogeologico e priva di protezioni idrauliche) compatibile con attività di *“villaggio turistico all'aperto”*; il permesso prevedeva che una parte della superficie fosse destinata a *“ristorante servizi”* (in evidente connessione con la struttura turistica) ed impegnava *“i proponenti e i loro successori ed aventi causa”* alla manutenzione delle aree, senza possibilità di modifica delle destinazioni d'uso e fatti salvi solo nuovi accordi con l'amministrazione, che comportassero una migliore attuazione della destinazione urbanistica.

Il permesso di costruire rilasciato in esito a suddetta convenzione urbanistica autorizzava la realizzazione di una attività turistico ricettiva all'aperto, corredata di una attività di ristorante-servizi.

Nel 2016 la Abrate Tour s.r.l. ha presentato una prima SCIA per l'apertura di una attività di struttura ricettiva all'aria aperta (doc. 1 di parte ricorrente).

Nel 2017 la società, in relazione alla medesima attività di struttura ricettiva, ha presentato la SCIA n. 06040300011-03032017-2044 in cui ha chiesto di essere autorizzata alla attività di *somministrazione di alimenti e bevande (esercizi interni, mense)*.

Nel 2019 la Abrate Tour ha presentato una nuova SCIA avente ad oggetto *“variazioni strutturali di attività turistico ricettiva all'aria aperta Grinto: somministrazione di bevande ed alimenti con nuova attività di ristorazione/bar interna al campeggio esistente ed aperta anche ai fruitori del Parco Le Vallere.”*

Sulle sorti di questa SCIA la ricorrente nulla chiarisce in ricorso; senonché, con riferimento proprio a SCIA, si evince dai documenti dell'amministrazione che la Abrate Tour è stata destinataria, nell'aprile del 2022, di una ordinanza di cessazione dell'attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande (doc. 14 di parte resistente); nel testo dell'ordinanza si effettua riferimento ad una interlocuzione instauratasi tra la società e l'amministrazione in relazione alla SCIA, interlocuzione nel corso della quale il professionista della società dava atto che erano state adottate delle variazioni strutturali (rimuovendo la pubblicità esterna) e limitata la somministrazione di alimenti e bevande in

termini complementari all'ospitalità; la società dava altresì atto che si sarebbe provveduto e rendere non accessibile dall'esterno l'area di somministrazione bevande e cibo.

Sempre dall'ordinanza del 2022 si evince che, in detto anno, era stata riscontrata una violazione di siffatto limite, essendosi accertata una somministrazione indiscriminata in favore di avventori esterni; si ordinava quindi la cessazione immediata dell'attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Non risulta che il provvedimento sia stato impugnato e se ne deve desumere che il titolo della Abrate Tour s.r.l. fosse, con acquiescenza dell'interessata, limitato ad una somministrazione accessoria all'ospitalità nella struttura ricettiva.

Ad abundantiam si evince dal doc. 11 di parte resistente che, nel settembre 2022, quindi dopo la citata ordinanza che imponeva la cessazione di attività abusiva di somministrazione al pubblico e poco prima della presentazione della SCIA in subentro oggetto del qui contestato provvedimento inibitorio, il sig. Marco Grilli, legale rappresentante dell'odierna ricorrente poi subentrata (benché con denominazione mutata nel tempo) nella SCIA, si era rivolto al Comune evidenziando che la struttura ricettiva (in allora gestita in toto dalla Abrate Tour s.r.l.) aveva la licenza solo per gli ospiti della struttura e non per il pubblico, e tanto poteva comportare un problema per la sua attività.

Pare degli atti chiaro che il titolo di cui la Abrate Tour s.r.l. era in possesso abilitasse, coerentemente con la disciplina urbanistica eccezionale sulla scorta della quale è stato ottenuto dalla società e con i limiti che la stessa società ha accettato per sé e suoi aventi causa, nonché con le non evaporate problematiche di tutela idrogeologica che interessano l'area in mancanza di barriere idrauliche, alla somministrazione di cibo e bevande esclusivamente nei confronti degli ospiti della struttura ricettiva; tale circostanza era certamente nota sia alla Abrate Tour s.r.l. (che all'ordine di cessazione di somministrazione al pubblico ha financo fatto acquiescenza) sia al legale

rappresentante dell'odierna ricorrente, che ha preso in comodato i locali e ha scelto, per l'esercizio dell'attività, di presentare una domanda di subentro nella SCIA 06040300011-03032017-2044, ossia quella che, secondo quanto ampiamente puntualizzato nel tempo dell'amministrazione e tra le parti, configurava l'attività come mensa o comunque attività interna alla struttura.

Pare al Collegio in definitiva non coerente né pertinente con la scelta di avvalersi di un subentro l'ampio dibattito instaurato dall'associazione in questa sede circa la propria peculiare natura.

Si aggiunga, per altro, che non vi è dubbio che una attività commerciale di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti possa, al più, essere qualificata (e salvo la verifica delle percentuali di incidenza delle varie attività, per altro mai entrata nel procedimento e quindi estranea anche al giudizio) accessoria.

L'art. 71 del d.lgs .n. 117/2017 invocato dalla ricorrente così recita: *“Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.”*

La disposizione è norma di favore, come tale eccezionale e di stretta interpretazione; essa ha ad esplicito oggetto le “attività istituzionali” e non certo quelle accessorie (potenzialmente ausiliarie ma certamente “altre” rispetto a quelle istituzionali) che non possono, per definizione, godere di un regime di favore che finirebbe per trasformare associazioni agevolate per le loro ragioni di natura sociale e disinteressata in imprenditori in condizioni di operare in violazione delle regole gravanti su altri operatori del medesimo settore, e quindi di concorrenza sleale. L'eccezionalità della deroga è ulteriormente sottolineata dal limite che la norma pone con riferimento persino alle stesse attività istituzionali, che godono del beneficio nei limiti in cui non assumono valenza “produttiva”; in sostanza è la gratuità e la finalità di pura promozione sociale dell'attività che giustifica la deroga; la stessa gratuità

e finalità disinteressata finisce per definire anche i limiti e i confini dell'agevolazione.

D'altro canto è evidente che, un conto è consentire ad una associazione di promozione sociale di insediare una sede ed al limite ivi condurre limitate attività destinate ai soli associati, altro conto è, in deroga alla normativa urbanistica, consentire l'insediamento di attività produttive vere e proprie; queste ultime, come fisiologico, possono indurre oggettivi squilibri di carico urbanistico (come per altro contestato nel procedimento qui *sub indice*) che, nel proporzionato bilanciamento di interessi, non possono essere *in toto* obliterati.

A tal proposito si legge nella pronuncia Cons. St. n. 1737/2021: *“Quanto al portato e agli effetti dell'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto come la norma “in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, consente [...] che le relative sedi e i locali adibiti all'attività sociale siano localizzabili in tutte le parti del territorio urbano e in qualunque fabbricato a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio ad esso impressa specificamente e funzionalmente dal titolo abilitativo (Cons. Stato, Sez. V, 15/1/2013, n. 181)” (Cons. Stato, VI, 25 giugno 2020, n. 3803).*

In tale contesto, i poteri di controllo e limitazione dell'amministrazione possono riguardare eventualmente profili inerenti l'aggravio del carico urbanistico, ovvero elementi significativi quali la dotazione del titolo edilizio per gli interventi di trasformazione, o i requisiti igienico-sanitari (cfr. Cons. Stato, VI, 28 ottobre 2019, n. 7350)”.

In una equilibrata lettura della disposizione il giudice di appello collega il regime di *favor* in senso stretto all'attività che giustifica la “promozione” (e non certo indiscriminatamente ad accessorie attività produttive) e per di più evidenzia come, anche per le attività istituzionali, l'amministrazione non sia del tutto sfornita di poteri di bilanciamento e controllo, quando ad esempio e proprio come nel caso di specie, si stigmatizzano effetti di aggravio del carico urbanistico per non parlare di problematiche idrogeologiche che si traducono in problematiche di potenziale sicurezza.

In definitiva ritiene il Collegio che, per quanto in specifico concerne l'attività di somministrazione di cibo e bevande al pubblico, la ricorrente non possa né vantare una autorizzazione di ampiezza maggiore rispetto a quella in cui è subentrata né invocare deroghe normative pensate per attività avulse da interessi commerciali e in ogni caso neppure immuni dal bilanciamento con interessi urbanistici quali, come nel caso di specie, l'incidenza sul carico urbanistico ovvero il rischio idrogeologico.

Ne deriva, con riferimento ai singoli motivi di ricorso:

- a) che il disallineamento tra l'avvio del procedimento e il provvedimento conclusivo dello stesso non interessa l'inibitoria relativa alla somministrazione al pubblico di cibo e bevande e, per altro, come obiettato dalla difesa dell'amministrazione, l'esito negativo per il privato sul punto appare dovuto;
- b) l'inibitoria, intervenuta in termini rapidi rispetto al consolidarsi del titolo e per di più diretta a soggetti ben a conoscenza delle risalenti problematiche dell'attività di somministrazione e, come tali, non suscettibili di vantare specifici affidamenti, individua correttamente l'interesse pubblico rilevante nella salvaguardia dell'assetto urbanistico di un'area caratterizzata da aspetti di tipo naturalistico e da specifico rischio idrogeologico;
- c) non si condivide la tesi per cui una associazione, quale la ricorrente, possa, in via accessoria (accessorietà che andrebbe valutata anche in relazione alla proporzione della sua incidenza complessiva) svolgere una attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti in deroga alla disciplina urbanistica; la questione resta in ogni caso assorbita dall'inidoneità a tal fine del titolo in cui l'associazione ha chiesto di subentrare.

Ne consegue che, quanto all'annullamento degli effetti delle SCIA, il ricorso risulta infondato.

Il ricorso deve quindi essere accolto limitatamente alla diffida a svolgere qualsiasi manifestazione di pubblico spettacolo.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parziale accoglimento del ricorso annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui diffida la ricorrente dallo svolgere “qualsiasi manifestazione di pubblico spettacolo”.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prospero, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Luca Pavia, Referendario

L'ESTENSORE
Paola Malanetto

IL PRESIDENTE
Raffaele Prospero

IL SEGRETARIO